



-4116/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 6794/2011

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. *4/16*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. *- c.i.*

- Dott. FABRIZIO FORTE - Presidente - Ud. 21/01/2016
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere - PU
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -
- Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6794-2011 proposto da:

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. (c.f. 00390840239), già denominata UNICREDITO GESTIONE CREDITI SOCIETA' PER AZIONI - BANCA PER LA GESTIONE DEI CREDITI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CORTINA D'AMPEZZO 186, presso l'avvocato PAMELA

, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio avv. ROSARIO di

del 20.5.2014;

- ricorrente -

2016

149

contro

ALLESTIMENTI S.R.L., FRANCESCO,
MARIA LUISA, S.A.S. DI
FRANCESCO & C. IN LIQUIDAZIONE;

- intimati -

Nonché da:

FRANCESCO (C),)
MARIA LUISA (), SOCIETA')
ALLESTIMENTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F.
3), in persona del Liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA,)
, presso l'avvocato ERCOLE , che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA
, FABRIZIO , giusta procura a margine
del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A., A
S.A.S. DI FRANCESCO & C. IN LIQUIDAZIONE;

- intime -

avverso la sentenza n. 2910/2010 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 28/10/2010;


udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato , FABRIZIO

GIORGIO, con delega, che si riporta al ricorso e comparsa nuovo difensore;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l'Avvocato MICHELE , con delega, che ha chiesto il rigetto e accoglimento del controricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.



f



6794-11

Svolgimento del processo

La Banca di Roma notificò alla Allestimenti s.r.l. e ai fideiussori Francesco Maria Luisa ed di Francesco & c. s.a.s. un decreto ingiuntivo per la somma di euro 232.986,81, oltre interessi, corrispondente al saldo passivo di due conti correnti bancari accessi a far data dal 1989.

Gli ingiunti proposero distinte opposizioni che il tribunale di Milano, sez. dist. di Rho, accolse in parte, accertando la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Il tribunale, revocato il decreto ingiuntivo, condannò la banca al pagamento della somma di euro 3.783,28, oltre interessi, e delle spese processuali.

La sentenza fu appellata in via principale dalla Banca di Roma e, in via incidentale, dagli opposenti.

La corte d'appello di Milano, con sentenza in data 28-10-2010, respinse l'appello principale e, in accoglimento dell'incidentale, condannò la banca alla restituzione di una maggior somma rispetto a quella indicata dal tribunale; maggior somma che - in adesione a un criterio di ricalcolo degli interessi effettuato nella rinnovata c.t.u., e considerata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, atteso che il termine decennale dovevasi considerare decorrente dalla chiusura



del rapporto di conto corrente - quantificò in euro 99.377,77 oltre interessi dalla domanda al saldo.

Avverso la sentenza d'appello, notificata in data 11-1-2011, ha proposto ricorso per cassazione Unicredit Credit Management Bank s.p.a. (d'ora in poi Unicredit CMB), affidandosi a venticinque motivi, seguiti e in parte ripetuti in ulteriori cinquantadue punti argomentativi.

Gli intimati si sono costituiti con controricorso, nel quale hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso principale e il passaggio in giudicato della sentenza gravata.

Hanno comunque a loro volta proposto ricorso incidentale affidato a sei motivi.

Motivi della decisione

I. - Deve essere innanzi tutto esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale.

L'eccezione è formulata nel seguente modo.

Si sostiene che la ricorrente ha genericamente riferito la propria legittimazione a impugnare all'esistenza di un atto di cessione di crediti in blocco da parte di Banca di Roma, atto che sarebbe intervento tra Banca di Roma e Aspra Finance s.p.a., poi incorporata dalla ricorrente medesima.

Sostengono i controricorrenti che, però, un conto è la cessione di crediti, peraltro inesistenti o comunque



contestati, e un altro conto la "legittimità" (*rectius*, legittimazione) ad agire in giudizio in virtù di rapporti rispetto ai quali nessun diritto può esser vantato.

A ogni modo eccepiscono che la ricorrente non ha prodotto documento alcuno onde supportare anche lontanamente la propria legittimazione, e che il precetto notificato per l'esecuzione della sentenza d'appello, dopo l'asserita cessione dei crediti in blocco, era stato opposto da Unicredit s.p.a., e non da Unicredit CMB s.p.a.

Infine i controricorrenti eccepiscono che la sentenza d'appello era stata notificata direttamente dalle parti private in data 30-12-2010, sicché il ricorso per cassazione, notificato oltre il termine perentorio di sessanta giorni decorrente da tale data, sarebbe da considerare inammissibile per tardività.

II. - Osserva la corte che codesta ultima eccezione è priva di fondamento.

Per costante giurisprudenza, la notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito a norma degli artt. 170, 1° comma, e 285 cod. proc. civ., è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario (v. Sez. 3^a n. 16804-15; n. 13428-10; Sez. 1^a n. 15389-07).



III. - E' invece fondata nel senso che segue la prima eccezione, per quanto affidata ad argomentazioni non totalmente perspicue quanto al rapporto tra cessione dei crediti e legittimazione.

Come già in premessa evidenziato, l'impugnata sentenza è stata adottata nei confronti di Banca di Roma s.p.a., poi divenuta Unicredit Banca di Roma s.p.a.

La ricorrente Unicredit CMB s.p.a. non è stata parte del giudizio d'appello.

Questa società enuncia tuttavia la propria legittimazione a impugnare in quanto incorporante Aspra Finance s.p.a., la quale si dice esser stata a sua volta cessionaria in un'operazione di cessione di crediti in blocco messa in atto da Unicredit Banca di Roma s.p.a. ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385-93 (cd. T.u.b.).

L'incorporazione, sempre a dire della ricorrente, sarebbe avvenuta per atto notar Marino di Verona il 14-12-2010 e rileverebbe per gli effetti di cui all'art. 2504-bis, 2° comma, cod. civ. a far data dal 1-1-2011.

Da tale data quindi l'incorporante avrebbe assunto, ai sensi della norma da ultimo citata, tutti i diritti della incorporata Aspra Finance s.p.a., compresi, *inter alia*, quelli relativi ai rapporti di cui è causa.

IV. - E' stato dalle sezioni unite di questa corte affermato il condivisibile principio secondo cui la



società che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore (a titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione, nelle forme previste dall'art. 372 cod. proc. civ., a meno che il resistente non l'abbia - nel controricorso - esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi eccezione in proposito e difendendosi nel merito dell'impugnazione (v. Sez. un. n. 11650-06).

Al principio non fa eccezione il caso dell'incorporazione di società asseritamente cessionaria di crediti bancari in blocco.

Difatti, nel trasferimento di un'azienda bancaria (o di un ramo di azienda) il cessionario assume la veste di successore a titolo particolare, con applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 111 cod. proc. civ., nelle controversie aventi a oggetto rapporti compresi in quell'azienda (o ramo). Ed è onere di chi assuma di aver in tal modo ottenuto la legittimazione a impugnare (o anche, eventualmente, la legittimazione attiva ordinaria) allegare e dimostrare l'effettiva estensione del suo titolo di acquisto sul piano oggettivo, in relazione ai



rapporti e ai crediti che si assumono essere stati in tal modo acquistati.

La stessa cosa vale in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, norma che non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco.

In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione. E laddove la legittimazione sia allegata in dipendenza dell'incorporazione della cessionaria, anche alla prova dell'incorporazione.

V. - Nel caso di specie l'onere non risulta adempiuto dalla ricorrente, la quale, nonostante l'avversa esplicita contestazione, non ha prodotto, neppure successivamente al ricorso ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., alcun documento teso a dimostrare quanto



richiesto ai fini specifici; e in particolare che in effetti vi fosse stata l'incorporazione di Aspra Finance e, prima ancora, che tra i crediti ceduti in blocco ad Aspra Finance fosse compreso proprio e tra gli altri quello correlabile ai rapporti bancari oggetto della presente causa, col fine di potersi così desumere per il sol fatto dell'incorporazione che fosse poi avvenuta la successione dell'incorporante Unicredit CMB nei diritti qui controversi (art. 111 cod. proc. civ.).

VI. - Il ricorso principale va quindi dichiarato inammissibile.

Ciò comporta l'assorbimento del ricorso incidentale.

Il ricorso incidentale, difatti, tenuto conto della prioritaria formulazione dell'eccezione appena detta quanto all'insussistenza della legittimazione della società ricorrente principale, assume implicitamente la funzione di ricorso condizionato.

Spese processuali alla soccombenza.

p.q.m.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso principale, assorbito l'incidentale, e condanna la ricorrente principale alle spese processuali, che liquida in euro 7.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese ^{processuali} ~~processuali~~ nella percentuale di legge.

approvato.
|



Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima
sezione civile, addì 21 gennaio 2016.

Il Presidente

Il Consigliere estensore

mmmmmm / mmm



[Handwritten signature]

Depositato in Cancelleria
- 2 MAR 2016
Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO
[Handwritten signature]